

Circolare a. K. 60.1 del 28 settembre 1993

Legge 5 febbraio 1992, n. 91— Nuove norme in materia di cittadinanza —Linee interpretative

Con circolare p.n. in data 11 novembre 1992, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 26 novembre 1992, a. 279, sono state fornite le prime indicazioni in ordine alla Legge n. 91/1992, recante nuove norme sulla cittadinanza.

Il Consiglio di Stato, al quale è stato sottoposto lo schema del regolamento di attuazione della nuova Legge al fine di acquisirne il prescritto avviso, con pareri numeri 2482/92 e 347/93 resi dall'Adunanza generale rispettivamente in data 30 novembre 1992 e 17 maggio 1993, chiarendo taluni aspetti della Legge ha condiviso le disposizioni attuative che questa rimette allo strumento regolamentare.

Anche alla luce dei succitati pareri questo Dicastero ritiene opportuno emanare le conseguenti istruzioni le quali integrano e completano, anche sotto l'aspetto operativo, le prime indicazioni fornite, in ordine alla nuova legge, con la circolare sopra richiamata.

Al fine di meglio coordinare la presente circolare con la precedente, si è ritenuto opportuno seguire la medesima struttura espositiva.

CONSIDERAZIONI IN ORDINE AL CONCETTO DI RESIDENZA E DI APOLIDIA

In via preliminare e ad integrazione delle considerazioni svolte nella precedente circolare (cfr. Titolo 1 lettera i), si osserva che il Consiglio di Stato, nel citato parere n. 2482/92, ha ritenuto che l'espressione "risiede legalmente", utilizzata dal legislatore in numerose disposizioni (cfr. articoli 4, 5, 9 ecc.), indica la condizione di chi non solo risiede in un determinato luogo (e cioè vi ha di fatto la dimora abituale, nel senso inteso dall'articolo 43 del codice civile), ma vi risiede legalmente, vale a dire nel rispetto delle disposizioni dettate dalla Legge in materia di ingresso, di soggiorno e di iscrizione anagrafica.

Da quanto sopra discende, pertanto che "non possa dirsi legalmente residente in Italia lo straniero che, pur avendo qui residenza ai sensi dell'articolo 43, codice civile, (con tutto ciò che ne consegue per ogni effetto giuridico diverso da quelli considerati), vi si trovi in violazione delle leggi concernenti l'ingresso ed il soggiorno nello Stato; ad esempio perché introdotto clandestinamente, ovvero inottemperante ad un provvedimento di espulsione".

Ulteriore condizione, quindi, per una legale residenza è rappresentata dall'iscrizione anagrafica, in quanto quest'ultima "conferisce alla residenza di fatto quei connotati di pubblicità e certezza (anche ai fini della prova della durata, quando necessaria) in mancanza dei quali non sembra potersi dire che uno straniero risieda legalmente".

Relativamente alla nozione di apolidia, che si rinviene in varie disposizioni della Legge n. 91/1992, si osserva che il legislatore a volte ha attribuito a chi si trovi in questa condizione lo stesso trattamento riservato allo straniero, come nell'art. 4, comma 1, e nell'articolo 5; altre volte, invece, ha riservato all'apolide un regime differenziato rispetto allo straniero come nell'articolo 9, comma 1, lettera e), che si contrappone alla lettera!).

Ciò posto, il Consiglio di Stato, nel parere in questione, ha ritenuto che anche laddove la Legge usa soltanto la parola straniero, non possa escludersi che si tratti di disposizioni applicabili anche all'apolide.

ACQUISTO DELLA CITTADINANZA ITALIANA PER NASCITA

Relativamente all'interpretazione della lettera b) del primo comma dell'articolo 1 della Legge n. 91/1992, il quale, nell'attribuire la cittadinanza ab, origine, stabilisce che è cittadino italiano "chi è nato nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti od apolidi, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori secondo la Legge dello Stato al quale questi appartengono", si ritiene opportuno precisare quanto segue.

Al riguardo, il Consiglio di Stato ha osservato che lo scopo di questa disposizione è quello di attribuire la cittadinanza italiana al figlio, nato in Italia da genitori non cittadini, se l'ordinamento del Paese di provenienza non contempli la trasmissione della cittadinanza, al figlio nato all'estero, iure sanguinis, vale a dire per effetto della (sola) nascita.

L'Alto Consesso ha precisato al riguardo che "l'ipotesi di trasmissione della cittadinanza da parte dei genitori stranieri, per effetto della (sola) nascita, si considera sussistente anche quando, per ottenere tale effetto, i genitori o legali rappresentanti del minore sono tenuti a dichiarare una volontà in tal senso o ad effettuare taluni adempimenti formali presso le Autorità diplomatiche o consolari del Paese di appartenenza.

"A questi fini, per adempimenti formali si possono intendere quelli che si esauriscono in formalità da compiere presso le rappresentanze diplomatiche o consolari del Paese di provenienza; possono ritenersi invece condizioni sostanziali (e non meri adempimenti formali) comportamenti quali il riassumere la residenza nel Paese d'origine, prestarvi servizio militare, e simili. Pertanto, la possibilità che il figlio acquisti la cittadinanza del Paese d'origine dei genitori, a condizione che vi ristabilisca la propria residenza, oppure, ad esempio, che assuma un impiego o svolga il servizio militare alle dipendenze di quello Stato, non può considerarsi ostativa dell'applicazione dell'articolo 1, comma 1, lettera b), della Legge".

Conclusivamente, il figlio, nato in Italia da genitori stranieri, non acquista la cittadinanza italiana per nascita, ai sensi dell'articolo 1, comma I, lettera b), della Legge, qualora l'ordinamento del Paese di origine dei genitori preveda la trasmissione della cittadinanza al figlio nato all'estero, anche subordinandola ad una dichiarazione di volontà ovvero all'adempimento di formalità amministrativa da parte dei genitori o legali rappresentanti del minore.

ACQUISTO DELLA CITTADINANZA PER BENEFICIO DI LEGGE DA PARTE DELLO STRANIERO O APOLIDE DEL QUALE IL PADRE O LA MADRE O UNO DEGLI ASCENDENTI IN LINEA RETTA DI SECONDO GRADO SIANO STATI CITTADINI PER NASCITA

Il Consiglio di Stato ha ritenuto che, ai fini della corretta applicazione dell'articolo 4, comma 1, lettera c) della Legge n. 91/1992, (il quale prevede che lo straniero o l'apolide acquisti la cittadinanza "se al raggiungimento della maggiore età, risiede legalmente da almeno due anni nel territorio della Repubblica e dichiara, entro un anno dal raggiungimento, di voler acquistare la cittadinanza italiana"), occorre che vi sia stata residenza legale dell'interessato nell'ultimo biennio prima del raggiungimento della maggiore età e che essa si prolunghi fino al momento della dichiarazione di volontà.

Sull'applicabilità della disciplina sopra illustrata ai discendenti di ex cittadini italiani residenti nei territori ceduti alla Jugoslavia vedi infra paragrafo riacquisto della cittadinanza lettera a).

RIACQUISTO DELLA CITTADINANZA ITALIANA

Come già evidenziato nella circolare citata in premessa, l'articolo 13 della nuova Legge disciplina il riacquisto della cittadinanza italiana in presenza delle condizioni e formalità dalla stessa disposizione contemplate, a prescindere dalle cause che ne determinarono la perdita.

La norma in argomento ha carattere generale e rappresenta il regime ordinario valevole per l'istituto del riacquisto una volta cessato quello transitorio previsto dall'articolo 17 che, come noto, consente ai nostri connazionali di riacquistare l'originario status civitatis mediante una manifestazione di volontà espressa in tal senso.

Per quanto concerne l'articolo 13 della Legge n. 91/1992 ed, in particolare le ipotesi di riacquisto di cui alle lettere c), d) ed e), comma 1, si ritiene opportuno fornire le seguenti ulteriori precisazioni.

In primo luogo i Sindaci nella loro qualità di ufficiali di governo sono tenuti a dare comunicazione al Prefetto della Provincia, nel cui territorio è compreso il Comune, delle generalità degli ex cittadini rientrati dall'estero (ed iscritti nell'anagrafe della popolazione residente), entro trenta giorni dall'avvenuto rientro.

Ciò al fine di consentire a questo Ministero l'esercizio del potere di inibizione previsto dal terzo comma dello stesso articolo 13 entro il termine di un anno dal verificarsi delle condizioni stabilite per il riacquisto dell'originaria cittadinanza.

Relativamente alla portata del disposto di lui alla lettera d) dell'articolo in argomento, si tiene a precisare che in base alla disciplina ivi contemplata, hanno recuperato il nostro status civitatis a decorrere dalla data di entrata in vigore della nuova Legge, coloro i quali, non avendo ancora maturato il termine biennale della residenza previsto dall'abrogato articolo 9, n. 3, Legge n. 555/1912, abbiano invece alla data del 16 agosto 1992 risieduto almeno per un anno nel nostro territorio.

Così, a titolo esemplificativo, il soggetto destinatario del citato articolo 9, n. 3, Legge 555/1912, rientrato in Italia il 14 aprile 1991, è da ritenersi abbia riacquisito il dismesso status civitatis italiano a decorrere dal giorno successivo alla succitata data del 16 agosto 1992.

Analogamente l'ex connazionale rientrato sul territorio italiano il 14 aprile 1992. in base alla disposizione in argomento, avrà recuperato l'originaria cittadinanza dal 15 aprile 1993.

Si ritiene utile rammentare che ai fini del riacquisto della cittadinanza a norma della disposizione di cui alla lettera d) in argomento, è sufficiente la residenza intesa nel senso specifico dell'articolo 43 del codice civile, cioè come luogo in cui la persona ha la dimora abituale.

Inoltre, relativamente alla facoltà di rinuncia contenuta nella disposizione di cui trattasi da esercitarsi entro un anno dalla data dello stabilimento della residenza in Italia, si fa presente che, per coloro i quali hanno riacquisito la cittadinanza italiana alla data del 17 agosto 1992, con specifica norma regolamentare è offerta la possibilità di rinunciare entro sei mesi dall'entrata in vigore dell'emanando regolamento di attuazione della nuova legge.

Si soggiunge che coloro i quali hanno rinunciato al riacquisto in forza dell'articolo 13, comma I, lettera d,)), ovvero avvalendosi della norma regolamentare, potranno conseguire la cittadinanza italiana soltanto proponendo istanza di acquisto ai sensi degli articoli 7 e 9 della Legge n.91/1992.

a) Riacquisto della cittadinanza italiana per coloro che l'hanno perduta in base agli articoli 8 e 12 Legge n. 555/1912 e articolo 5 Legge n. 123/1983

In relazione al regime transitorio di cui all'articolo 17 della Legge n. 91/1992, si tiene a evidenziare che tale disciplina risulta applicabile anche nei confronti di coloro che abbiano reso dichiarazione di opzione per la cittadinanza straniera, posseduta unitamente a quella italiana, ai sensi dell'articolo 5 della Legge 21 aprile 1983, n. 123.

Al riguardo, infatti, il Consiglio di Stato con pronuncia n. 1060/1990 resa dalla Sezione Prima, in data 7 novembre 1990, su alcuni quesiti posti su talune disposizioni in materia di cittadinanza ha fornito il proprio parere circa la possibilità offerta dalla Legge n. 180 del 1986 di riacquistare la cittadinanza, non solo a chi l'avesse perduta per non aver reso l'opzione di cui all'art. 5 della Legge 21 aprile 1983, n. 123, ma anche a chi l'avesse perduta per averla esercitata in favore della cittadinanza straniera parimenti posseduta.

In particolare, l'Alto Consesso ha affermato che "nella Legge del 1986, il riferimento a chi ha perduto la cittadinanza "per non aver reso l'opzione" va interpretato estensivamente, vale a dire accomunandosi nel beneficio l'ipotesi di chi abbia puramente o semplicemente omesso di pronunciarsi, e quella di chi abbia optato per la cittadinanza straniera.

Pertanto si ritiene, alla luce del suesposto parere, che della disposizione di cui all'articolo 17 possano avvalersi non soltanto coloro che abbiano perduto la naturalità italiana per aver omesso di esercitare l'opzione di cui al citato articolo 5 Legge 123/1983, ma anche quei soggetti che l'abbiano perduta a seguito dell'opzione esercitata per la cittadinanza straniera.

Relativamente, poi, alla disciplina del riacquisto di cui all'articolo 17, nonché del regime del riacquisto contemplato dall'articolo 13 della Legge n. 91/1992 ne è stata configurata l'applicabilità anche a vantaggio di coloro i quali, ai termini dell'articolo 19, n. 2 del Trattato di Pace fra l'Italia e le Potenze alleate ed associate del 10 febbraio 1947, erano destinatari del diritto di opzione per la cittadinanza italiana in quanto di lingua usuale italiana e residenti, al 10 giugno 1940, nei territori ceduti dall'Italia alle Potenze Alleate ed Associate (in particolare i territori istriani, giuliani e dalmati ceduti alla Jugoslavia), nonché titolari della cittadinanza italiana alla data del 15 settembre 1947.

Difatti, il mancato esercizio di tale diritto di opzione - comportante il conseguimento automatico della cittadinanza dello Stato cessionario (ad esempio della cittadinanza jugoslava) - è stato considerato da un consolidato indirizzo giurisprudenziale della Suprema Corte di Cassazione (Cfr. Sentenza n. 764 del 1963) ed interpretativo del Consiglio di Stato (Cfr. Parere n. 209 del 1979), come acquisto volontario di cittadinanza straniera ricadente, pertanto, nella fattispecie normativa di perdita dello status civitatis italiano, ai sensi dell'articolo 8, n. 1, della Legge n.555/1912.

In aderenza alle pronunce fornite dai precitati Consessi, si deve pertanto ritenere che sono da reputarsi destinatari della disciplina di cui ai menzionati articoli 13 e 17 della Legge n. 91/1992 i soggetti, già titolari della facoltà di optare per la cittadinanza italiana loro riconosciuta dal succitato articolo 19, n. 2, del Trattato i quali omisero di avvalersene entro i termini stabiliti dal Trattato stesso e dagli Accordi successivamente intervenuti.

Si deve, inoltre, ritenere che, dopo l'entrata in vigore del Trattato di Osimo con la Jugoslavia (ratificato con Legge 14 marzo 1977, n. 73), possano avvalersi delle precitate disposizioni della Legge n. 91 / 1992 anche gli appartenenti al gruppo etnico italiano che per non essersi avvalsi della facoltà di trasferire la residenza dalla Zona B dell'ex Territorio Libero di Trieste nel territorio italiano contemplata dall'articolo 3 del Trattato medesimo e del suo allegato VI, ugualmente hanno perso la cittadinanza italiana per acquisto volontario della cittadinanza jugoslava.

Al riguardo, infatti, il Consiglio di Stato nell'accogliere la prospettata analogia fra la mancata opzione per la conservazione della cittadinanza italiana (di cui all'articolo 19. N. 2 del Trattato di Parigi del 1947) e il mancato trasferimento in territorio nazionale degli appartenenti alla minoranza italiana (di cui all'articolo 3 del Trattato di Osimo del 1975), ha, altresì, rilevato che "In entrambi i casi, agli effetti dell'ordinamento italiano, e con particolare riferimento all'articolo 8, n. 1 della Legge n. 555/1912, si è in presenza di una identica libertà di scelta, rimessa al singolo interessato dalla norma pattizia internazionale, dal cui concreto esercizio, in un modo o nell'altro, dipende la conservazione della originaria cittadinanza, corrispondente al gruppo etnico di appartenenza (alla data del 10 giugno 1940), ovvero l'acquisto della cittadinanza straniera" (Cfr. Sezione I, n. 209 del 2 marzo 1979).

Si richiama, peraltro, l'attenzione sulla circostanza che, ai termini del succitato Trattato di Pace del 1947, nonché dell'articolo 3 del Trattato di Osimo del 1975, titolari del diritto di opzione contemplato nelle medesime norme pattizie internazionali sono esclusivamente gli ex cittadini che appartengono rispettivamente al gruppo linguistico o gruppo etnico italiano.

Ne consegue che l'efficacia dell'eventuale esercizio della facoltà di riacquisto della cittadinanza italiana da parte dei mancati optanti deve essere subordinata all'accertamento di tale appartenenza, che sarà effettuato dal Ministero dell'Interno sulla base del preventivo avviso rilasciato da una apposita Commissione Interministeriale — in relazione alla esibizione di documenti dalla

medesima, in linea di massima, indicati - istituita presso questo Dicastero e composta da un rappresentante di questa Amministrazione, da un rappresentante del Ministero degli Affari Esteri e da un rappresentante del Ministero di Grazia e Giustizia.

Al fine quindi di acquisire ogni utile elemento in ordine alla sussistenza dei requisiti contemplati dal citato articolo 19 del Trattato di Pace, i destinatari delle norme di tale Trattato, appartenenti al gruppo linguistico italiano e già cittadini italiani, che intendano rendere dichiarazione tesa a riacquistare la cittadinanza ai sensi degli articoli 13 e 17 della Legge n. 91/1992 dovranno produrre presso la competente Autorità consolare italiana o presso il Sindaco del Comune interessato i seguenti documenti:

- 1) atto di nascita, possibilmente su modello internazionale;
- 2) certificato di residenza attuale;
- 3) documentazione idonea a dimostrare la residenza alla data del 10 giugno 1940 nei territori ceduti ovvero, in caso di nascita successiva a tale data, la residenza nei territori medesimi fino al termine in cui era prevista la possibilità di esercitare l'opzione;
- 4) attestazione che l'interessato alla data del 15 settembre 1947, giorno di entrata in vigore del Trattato di Pace con l'Italia, era cittadino italiano (o documentazione equipollente, quale foglio matricolare, passaporto, carta di identità dell'epoca, ecc.);
- 5) certificazione attestante il possesso della cittadinanza straniera;
- 6) attestazione rilasciata dalla "Comunità degli Italiani" presente nel luogo (estero) di residenza, salvo che il soggetto non vi sia stato iscritto, contenente i seguenti elementi:
 - a) data di iscrizione;
 - b) dichiarazione di appartenenza nazionale;
 - c) lingua usuale personale dell'interessato e dei genitori;
 - d) livello di notorietà dell'appartenenza al gruppo etnico italiano da parte dell'interessato e dei genitori;

7) ogni altra utile documentazione comprovante l'appartenenza al gruppo etnico linguistico italiano (ad esempio copie autenticate di attestati di frequenza di scuola di lingua italiana, o pagelle scolastiche ecc.).

Per quanto concerne gli appartenenti al gruppo etnico italiano già residenti nel territorio compreso della Zona B dell'ex Territorio di Trieste, destinatari delle disposizioni del Trattato di Osimo, gli stessi dovranno produrre, oltre ai documenti sopra elencati ai punti 1, 2, 5, 6 e 7, i seguenti altri:

1) certificato di residenza al 3 aprile 1977;

2) documentazione idonea a dimostrare la cittadinanza posseduta alla medesima data del 3 aprile 1977.

Analogamente i discendenti da persone già cittadine italiane, residenti nei territori ceduti dall'Italia ad altra Potenza ai termini dei ricordati Trattati, i quali aspirino a conseguire la cittadinanza italiana ai sensi degli artt. 4, comma I e 9, comma 1, lettera a), della Legge 5 febbraio 1992, n. 91, dovranno comprovare il possesso da parte dei loro ascendenti dei requisiti richiesti secondo il procedimento di accertamento di cui sopra.

L'autorità diplomatica o consolare, competente ai sensi dell'art. 23 della Legge n. 91/1992, a ricevere le dichiarazioni di riacquisto di cui ai menzionati articoli 19 e 3 dei citati Trattati, dovrà fornire il proprio motivato parere in ordine alla sussistenza in capo all'interessato, o dei di lui ascendenti, dei requisiti e delle condizioni richieste per la configurazione della titolarità del diritto di opzione.

L'Autorità diplomatico-consolare ovvero l'Ufficiale dello stato civile competente, ricevuta la dichiarazione e iscrittala negli appositi registri di cittadinanza, ne trasmetterà copia a questo Ministero unitamente alla documentazione prodotta dall'interessato ai fini dell'emanazione del provvedimento di competenza in ordine all'accertamento effettuato secondo le modalità sopradescritte.

Ove il dichiarante non abbia prodotto in tutto o in parte la prescritta documentazione, l'Autorità competente ai sensi dell'art. 23 della Legge n. 91/1992 lo inviterà a presentarla nel più breve tempo possibile.

L'Ufficiale dello stato civile, ricevuto il provvedimento ministeriale riguardante l'esito dell'accertamento, lo trascriverà nei registri di cittadinanza.

In caso di provvedimento positivo ne farà annotazione in calce all'atto di nascita dell'interessato.

Ove il provvedimento sia di diniego ne farà annotazione in calce alla iscrizione o trascrizione della dichiarazione resa dall'interessato.

Dell'esito della procedura l'Ufficiale dello stato civile deve dare comunicazione all'Autorità diplomatico-consolare che ricevette la dichiarazione.

Tale Autorità ne fa annotazione nel registro di cittadinanza.

Si precisa che il riacquisto della cittadinanza, in caso di accertamento positivo, decorre dal giorno successivo a quello della dichiarazione resa.

TRASCRIZIONE DEI DECRETI IUGOSLAVI DI ACCOLTA OPZIONE E DI SVINCOLO DALLA CITTADINANZA JUGOSLAVA

Si ritiene utile, altresì, precisare che tutti i decreti iugoslavi di accolta opzione per la conservazione della cittadinanza italiana che tardivamente fossero stati ora presentati dagli interessati presso i competenti comuni italiani per la trascrizione negli appositi registri di cittadinanza, restano assoggettati alla disciplina di cui all'articolo 19 della nuova Legge n. 91/1992 che espressamente richiama le disposizioni della Legge 9 gennaio 1956, n. 27.

Pertanto, tutti gli adempimenti di competenza dell'ufficiale dello stato civile degli anzidetti comuni dovranno essere espletati solo dopo che sia stato acquisito il prescritto nulla osta di questo Ministero, concesso nel rispetto delle procedure sopra illustrate e fissate dalla presente circolare.

ADEMPIMENTI CONCERNENTI LA VIGENZA DELLA CONVENZIONE DI PARIGI

DEL 10 SETTEMBRE 1964

L'articolo 26 della precitata nuova Legge n. 91/1992, nell'abrogare le previgenti norme in materia di cittadinanza, ha fatto salve "le diverse disposizioni previste da accordi internazionali".

Tra quelli in vigore, di cui è Parte l'Italia, è da ricomprendere la Convenzione concernente lo scambio di informazioni in materia di acquisto della cittadinanza, firmata a Parigi il 10 settembre 1964 ed operante, all'attualità, nei confronti dei seguenti Stati:

AUSTRIA - LUSSEMBURGO - PAESI BASSI - TURCHIA - BELGIO - GRECIA - PORTOGALLO.

L'articolo 1 di detta Convenzione dispone che ogni Stato contraente si impegna a dare comunicazione ad un altro Stato contraente degli acquisti di cittadinanza risultanti da naturalizzazione, opzione, o reintegrazione concernenti i cittadini di detto Stato,

Si rammenta, altresì, che il Governo italiano, avvalendosi della clausola limitativa di cui all'articolo 8 della Convenzione, ha dichiarato di escludere dalle comunicazioni previste dal citato articolo I gli acquisti di cittadinanza risultanti da opzioni o da reintegrazioni.

Ne consegue che da parte dello Stato italiano verranno comunicati gli acquisti disposti mediante D.P.R. ai sensi dell'articolo 9 della Legge 5 febbraio 1992, n. 91 nonché quelli disposti con D.M. ai sensi degli articoli 5 e 7 della medesima Legge n. 91/1992.

Tali comunicazioni verranno effettuate dagli Ufficiali di stato civile, a mezzo delle schede già in uso — il cui modello risulta allegato alla precedente circolare n. K19--S.C./2 del 31 luglio 1972— al Ministero degli Affari Esteri, Direzione Generale per l'Emigrazione e gli Affari Sociali, tramite l'Ufficio Corrieri e Trasporti, per il successivo inoltro alle Ambasciate interessate.

SITUAZIONE DI CITTADINANZA ED OBBLIGHI MILITARI

In riferimento alle connessioni sussistenti tra le situazioni di cittadinanza dei singoli soggetti, derivanti dall'applicazione della nuova Legge 5 febbraio 1992, n. 91 e la loro posizione circa gli obblighi militari, si ritiene opportuno, in ultimo, riportare in allegato ampi stralci della circolare n.LEV. C. 41 datata 22 luglio 1992, qui fatta pervenire dal competente Ministero della Difesa con lettera prot.n. 6/OM del 4 novembre 1992.

Allegato I: Stralci della circolare n. LEV. C. 41 datata 22 luglio 1992 del Ministero della Difesa.

TITOLO I

Premessa

1. L'articolo 1 D.P.R. 14 febbraio 1964, n. 237, dispone che sono soggetti alla leva sino al 31 dicembre dell'anno in cui compiono il 45° anno di età:

a) i cittadini di sesso maschile dello Stato;

b) coloro che sebbene abbiano perduto la cittadinanza italiana, sono rimasti obbligati al servizio militare in virtù delle leggi vigenti in materia di cittadinanza;

c) gli apolidi residenti nella Repubblica.

La Legge n. 91/1992 non ha recepito il principio informatore dell'articolo 8, ultimo comma, della Legge 13 giugno 1912, n. 555, già peraltro modificato dalle sentenze n. 974/1988 e n. 278/1992 della Corte Costituzionale, secondo cui chi perdeva la cittadinanza italiana in uno dei modi indicati ai nn. 1, 2 e 3 dello stesso articolo non era esentato dagli obblighi militari. Ne consegue che dal 16 agosto 1992 è implicitamente abrogata la lettera b) dell'articolo 1 del precitato D.P.R. e tutti i cittadini stranieri in essa contemplati, se iscritti nelle liste di leva o arruolati, non avendo più obblighi coscrizionali nel nostro Stato dovranno essere cancellati secondo le modalità descritte ai successivi Titoli II e III.

In applicazione dell'articolo 22 della Legge n.91/1992, dovranno inoltre essere cancellati dalle liste di leva, nei limiti del possibile anche d'ufficio, coloro che avevano già perduto la cittadinanza italiana, entro il 15 agosto 1992, ai sensi del citato articolo 8 della Legge n. 555/1912.

2. Le norme in vigore per i cittadini stranieri si applicano anche ai rifugiati, la cui posizione è stata delineata dalla Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951.

3. Per quanto riguarda gli apolidi il cui status deve risultare da idonea documentazione, la prestazione del servizio militare dà loro titolo all'acquisto della cittadinanza italiana, solo però se sono in possesso dei requisiti e hanno soddisfatto le condizioni indicate all'art. 4, n. 1 della Legge n. 91/1992.

TITOLO II

Cancellazione dalle liste di leva a domanda e relativa documentazione

Il procedimento per ottenere la cancellazione dalle liste di leva prende l'avvio dalla presentazione della relativa documentata istanza. Detta istanza, redatta in carta semplice, deve essere firmata anche da chi esercita la potestà, qualora l'interessato sia minorenne non emancipato.

Ove detta documentazione sia stata redatta all'estero da Autorità straniera deve essere legalizzata dalla Rappresentanza diplomatica o consolare italiana competente per territorio.

Se, invece, la documentazione è redatta da Rappresentanze straniere in Italia la legalizzazione deve essere effettuata dalle competenti Prefetture. In ogni caso, i documenti redatti in lingua straniera dovranno anche essere tradotti in lingua italiana da un traduttore ufficiale e dichiarati conformi al testo straniero.

Fanno eccezione a tale regime i casi in cui sono previste, da leggi o accordi internazionali, esenzioni dall'obbligo della legalizzazione e della traduzione.

Qualora gli interessati dovessero incontrare difficoltà per ottenere certificati di cittadinanza da parte delle competenti autorità governative straniere, potranno essere riconosciuti validi gli attestati rilasciati dalle nostre Autorità diplomatiche o consolari.

Il richiedente dovrà innanzi tutto produrre o una attestazione consolare comprovante il possesso e le modalità di acquisto della cittadinanza straniera; dovrà inoltre allegare a corredo dell'istanza:

1. se cittadino straniero, nato all'estero da genitori stranieri d'origine:

a) estratto per riassunto dell'atto di nascita;

b) certificato o attestazione consolare comprovante che entrambi i genitori sono cittadini stranieri per origine;

2. se cittadino italiano, nato in Italia o all'estero da un genitore italiano e riconosciuto, dopo la maggiore età, dall'altro genitore straniero:

attestazione di perdita della cittadinanza italiana, a seguito di elezione di quella straniera ai sensi dell'articolo 2, n. 2 della Legge n. 91/1992 rilasciata dall'Autorità diplomatica o consolare italiana del luogo di residenza o dal Comune per il residente in Italia;

3. se cittadino straniero, nato in Italia da genitori stranieri per origine o (se cittadino straniero) nato da genitori stranieri originariamente italiani:

a) estratto per riassunto dell'atto di nascita;

b) certificato o attestazione consolare comprovante che entrambi i genitori sono cittadini stranieri;

c) certificato del Comune italiano di residenza comprovante l'assenza di atti intesi all'acquisto della cittadinanza italiana ai sensi dell'articolo 4 della Legge n. 91/1992;

4. Se cittadino italiano, nato in Italia o all'estero, che possiede o ha acquistato o riacquisito una cittadinanza straniera:

a) attestazione di perdita della cittadinanza italiana, a seguito di dichiarazione di rinuncia resa ai sensi dell'articolo 11 della Legge n. 91/1992. rilasciata dall'Autorità diplomatica o consolare del luogo di residenza o, se la dichiarazione è stata effettuata in Italia, dal Comune;

b) dichiarazione rilasciata dall'Autorità diplomatica o consolare italiana, comprovante l'avvenuto trasferimento della residenza all'estero (richiesta solo quando la dichiarazione di cui al precedente alinea sia stata effettuata in Italia);

5. se il cittadino straniero nato in Italia o all'estero, divenuto italiano durante la minore età a seguito della naturalizzazione di un genitore:

attestazione di perdita della cittadinanza italiana, a seguito di dichiarazione di rinuncia resa ai sensi dell'articolo 14 della Legge n. 91/1992, rilasciata dall'Autorità diplomatica o consolare italiana del luogo di residenza o dal Comune per i residenti in Italia;

6. se il cittadino italiano, nato in Italia o all'estero, in possesso anche della cittadinanza di uno dei Paesi che hanno ratificato la Convenzione di Strasburgo del 6 maggio 1963:

attestazione di perdita della cittadinanza italiana, a seguito di dichiarazione di rinuncia resa ai sensi dell'articolo 2 della Convenzione, rilasciata dall'Autorità diplomatica o consolare italiana del luogo di residenza o dal Comune per i residenti in Italia.

In sostituzione dei sopracitati documenti potranno essere anche prodotte copie autenticate dalle Autorità diplomatiche o consolari italiane o dai soggetti previsti dall'articolo 14, 2° comma, della Legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Ove gli interessati siano impossibilitati a produrre la documentazione succitata, potranno presentare le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà, ai sensi dell'articolo 4 della sopracitata legge, eccezion fatta per quella il cui rilascio compete ad Autorità straniera.

TITOLO III

Cancellazione dalle liste di leva d'ufficio

Si provvederà alla cancellazione dalle liste di leva d'ufficio, qualora dagli atti risultino elementi probanti circa lo status di cittadino straniero di giovani irreperibili o di quelli che comunque non hanno presentato la prescritta istanza.

Si precisa che in tal caso dovranno applicarsi le procedure descritte al successivo Titolo IV.

Omissis

TITOLO VIII

Acquisto e riacquisto della cittadinanza italiana

1. l'articolo 4, n 1, lettera a), della Legge n. 91/1992, prescrive che lo straniero, o l'apolide, che abbia determinati requisiti possa acquistare la cittadinanza italiana con la prestazione dell'effettivo servizio militare per lo Stato italiano. A tal fine è necessario che lo stesso dichiari preventivamente, davanti all'ufficiale di stato civile o all'Autorità diplomatica o consolare del luogo di residenza di voler acquistare la cittadinanza italiana. L'interessato dovrà inoltre avanzare istanza di prestazione del servizio militare, inoltrandola a Levadife (1) per il tramite dell'Ufficio di Leva o della Autorità diplomatica o consolare italiana, se residente all'estero. Ove il richiedente sia stato già erroneamente arruolato, l'inoltro dovrà avvenire tramite il Distretto Militare di appartenenza.

La cittadinanza italiana si otterrà compiendo la ferma di leva o prestando altro servizio del tutto equiparato, secondo le vigenti leggi, a quello militare. Essa, in applicazione dell'articolo 15 della Legge n.91/1992, sarà conseguita al termine di detta ferma o del servizio, salvo il sopravvenire di cause di forza maggiore (es. inidoneità fisica), che ne riducano la durata.

L'accertamento dell'esistenza dei requisiti e della realizzazione delle condizioni atti a determinare l'acquisto della cittadinanza sarà effettuato, con provvedimento soggetto a trascrizione sui registri di stato civile, dal Ministero dell'Interno cui Levadife avrà inviato tutta la documentazione.

Gli Uffici di Leva, i Distretti Militari o le Autorità diplomatiche e consolari, ricevute le istanze di prestazione del servizio militare e accertata l'esistenza di uno dei presupposti previsti dal citato articolo 4 n. 1, le trasmetteranno a Levadife per le conseguenti decisioni, corredate dai seguenti documenti:

a) estratto per riassunto dell'atto di nascita;

b) certificato o attestazione consolare comprovante la qualità di straniero o apolide;

c) attestazione dell'Autorità diplomatica o consolare italiana del luogo di residenza o del Comune per i residenti in Italia, comprovante l'effettuata dichiarazione volta all'acquisto della cittadinanza italiana a

sensi della articolo a) del precitato articolo 4;

d) attestazione dell'Autorità diplomatica o consolare del luogo di residenza o del Comune per i residenti in Italia, comprovante che il padre o la madre o uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado (avo paterno o materno), è stato cittadino italiano per nascita;

e) certificazione penale, rilasciata dagli Stati di origine e di residenza;

f) certificato di residenza (richiesto solo per i residenti in Italia).

I distretti militari, in attesa delle decisioni di Levadife, provvederanno a sospendere la chiamata alle armi dei già erroneamente arruolati che risultassero precettati.

E' ovvio che coloro che risiedono all'estero, i quali intendono avvalersi della modalità d'acquisto sopra menzionata, non possono fruire dei benefici previsti per i cittadini italiani dalle Leggi 8 giugno 1966, n. 433 e 26 novembre 1969, n. 934, relativi al rimborso delle spese di viaggio e degli accertamenti sanitari svolti all'estero.

2. Coloro che hanno acquistato la cittadinanza italiana ai sensi dell'articolo 2, n. 2, 4 lettera b), 5 o 9 della Legge n. 91/1992 e tale acquisto risulti comprovato con attestazione rilasciata dall'Autorità diplomatica o consolare italiana del luogo di residenza o dal Comune, per i residenti in Italia, o d'ufficio a seguito di comunicazione delle predette Autorità, qualora siano ancora per età soggetti agli obblighi di leva, dovranno essere aggiunti nelle liste di leva del Comune ove sono legalmente domiciliati e sottoposti a procedura d'arruolamento.

Nei confronti degli iscritti che abbiano già compiuto il trentesimo anno di età il Consiglio di Leva dovrà adottare, previo arruolamento senza visita, la seguente decisione:

"Dispensato dal compiere la ferma di leva ai sensi dell'articolo 101 del D.P.R. 14 febbraio 1964, n. 237".

11 Distretto Militare apporrà sui documenti matricolari degli interessati la variazione n. 301, prevista dall'edizione 1989 delle "Variazioni Matricolari", qualora essi, arruolati prima del compimento dell'età sopra-citata, dovessero essere incorporati dopo tale data, per i tempi connessi alle operazioni di chiamata alle armi.

3. Coloro che hanno acquistato la cittadinanza italiana in virtù dell'articolo 2, n. 1, 3, 4 lettera c), 4, n. 2 o 14 della Legge n. 91/1992, e tale acquisto risulti comprovato con attestazione rilasciata dall'Autorità diplomatica o consolare del luogo di residenza o dal Comune, per i residenti in Italia o d'ufficio a seguito di comunicazione della predetta Autorità, dovranno essere iscritti o aggiunti, qualora non lo siano già, nelle liste di leva della classe in corso del Comune ove sono legalmente domiciliati e sottoposti a procedura d'arruolamento.

4. Il riacquisto della cittadinanza italiana è regolato dall'articolo 13

e, in via transitoria, dall'articolo 17 della Legge n. 91/1992, pertanto:

a) a chi risulta trovarsi nelle condizioni previste dal n. 1 lettera a) dell'articolo 13, si applicano le disposizioni di cui al precedente paragrafo 1;

b) a chi risulta trovarsi nelle condizioni previste in una delle lettere b), c), d) ed e) dello stesso articolo, si applicano le disposizioni di cui al precedente paragrafo 2;

e) a coloro per i quali sia stata acquisita l'attestazione o la comunicazione d'ufficio da parte dell'Autorità diplomatica o consolare italiana del luogo di residenza o del Comune, per i residenti in Italia, comprovante il riacquisto della cittadinanza italiana a seguito di dichiarazione resa ai sensi dell'articolo 17, entro il 16 agosto 1994, si applicheranno le disposizioni di cui al precedente paragrafo 2.

Limitatamente alle fattispecie indicate alle lettere b,) e c) del presente paragrafo, le disposizioni previste al precedente paragrafo 2 potranno essere applicate anche se coloro che riacquistano la cittadinanza italiana risultano essere già stati cancellati dalle liste di leva, quali stranieri.

Qualora, poi, fossero stati a suo tempo arruolati e cancellati dalle liste di leva e dei ruoli matricolati a seguito di rimozione della delibera di arruolamento (precedente Titolo IV paragrafo 1.c) (2)), il competente Consiglio di Leva, dovrà riportare sui loro documenti di leva la seguente decisione:

"Riacquista validità la deliberazione di arruolamento adottata in data essendo venuti meno i presupposti che ne hanno motivato la rimozione".

Al contempo dovrà essere recuperata dai Distretti Militari la documentazione matricolare che era stata conservata negli Archivi, giusta il precedente Titolo IV, paragrafo 1, c) (2) d).

Omissis

DOPPIA CITTADINANZA E OBBLIGHI MILITARI

Coloro che in virtù dell'applicazione della normativa sulla cittadinanza sono doppi cittadini, in quanto possiedono, o acquistano o riacquistano la cittadinanza italiana e al contempo possiedono, acquistano o riacquistano la cittadinanza di un altro Stato, senza rinunciare a quella italiana, sono tenuti in Italia agli obblighi di leva. Ciò comporta il dovere dell'iscrizione o aggiunta nelle liste di leva e, in caso di arruolamento, della prestazione del servizio militare fino al 31 dicembre dell'anno di compimento del 45° anno d'età, ai sensi dell'articolo 1, lettera a) del D.P.R. 14 febbraio 1964, n. 237. La regola della prestazione del servizio militare viene meno quando sussistono i requisiti per richiedere ed ottenere la dispensa da esso, secondo quanto previsto dalla vigente legislazione in materia di leva e reclutamento e indicato dai manifesti di chiamata alla leva e alle armi.

In particolare, a motivo del possesso della doppia cittadinanza, il soggetto non è tenuto alla prestazione del servizio militare quando detenga a qualsiasi la cittadinanza italiana e quella d'altro Stato con cui vige Accordo Internazionale in materia di equivalenza del servizio militare.

Tale situazione fa sì che coloro che sono soggetti alla leva nel nostro Paese, ma hanno già soddisfatto o intendono soddisfare gli obblighi militari nelle FF.AA. dell'altro Stato, secondo le modalità previste da ciascun Accordo, non sono sottoposti agli obblighi stessi in Italia. Detto beneficio spetta solo alle persone che erano o, rispettivamente, sono già in possesso di entrambe le cittadinanze

al momento in cui hanno soddisfatto o intendono soddisfare gli obblighi militari nell'altro Paese.

Finora Accordi di tale tipo sono stati stipulati con Argentina, Brasile, Cile, Australia (Paesi in cui, per ottenere il beneficio dell'equivalenza in Italia, occorre avere già definito la posizione militare), Paesi Bassi, Francia, Spagna, San Marino e Belgio (Paesi in cui per ottenere il beneficio dell'equivalenza in Italia, occorre risiedere o assolvere gli obblighi militari a seguito di dichiarazione di opzione da effettuarsi entro i termini previsti da ogni singolo Accordo).

Inoltre, Austria, Danimarca, Germania, Irlanda, Lussemburgo, Norvegia, Svezia e Regno Unito sono Parti contraenti della Convenzione sulla cittadinanza firmata a Strasburgo il 6 maggio 1963, nella quale il Capitolo II riguarda gli obblighi militari in caso di contemporaneo possesso della cittadinanza italiana e di quella di uno degli Stati sopraindicati. Detto capitolo prevede la possibilità dell'equivalenza del servizio solo se questo è stato volontariamente prestato nell'altro Stato entro il compimento del 19° anno di età e per la durata corrispondente a quella del servizio militare in Italia.

Ove l'Italia non abbia stipulato con l'altro Stato di cui si possiede la cittadinanza alcun Accordo sull'equivalenza del servizio militare o allorché pur essendo questo stipulato non sia possibile applicarlo per assenza dei requisiti da esso richiesti o per mancato adempimento delle formalità in esso indicate sono individuabili le seguenti ulteriori fattispecie in cui il soggetto non è tenuto alla prestazione del servizio militare in Italia:

I. Detenzione della cittadinanza straniera e acquisto o riacquisto della Cittadinanza italiana

Verificandosi tale fattispecie, coloro che hanno già compiuto il 30° anno di età, o che comunque per i tempi connessi alle operazioni di arruolamento e chiamata alle armi sarebbero incorporati dopo il compimento di detta età, sono dispensati d'autorità dal compiere la ferma di leva ai sensi dell'articolo 101 del D.P.R. n. 237/1964.

2. Detenzione della cittadinanza straniera e italiana per nascita

Tale situazione, unitamente ai requisiti della:

— residenza all'estero per nascita o ivi fissata da data anteriore al 1° gennaio dell'anno di compimento del 17° di età oppure fissata da data anteriore al 1° gennaio dell'anno di compimento del 18° di età per motivi di lavoro o familiari, oppure fissata dopo l'arruolamento a seguito di rilascio da parte del competente Distretto Militare o Capitaneria di porto del Nulla Osta all'espatrio o a risiedere all'estero a tempo indeterminato;

— prestazione del servizio militare effettivo nelle Forze Armate dell'altro Paese per un periodo non inferiore a sei mesi;

— dà titolo alla dispensa dal compiere la ferma di leva ai sensi dell'articolo 103 del D.P.R. n. 237/1964, modificato dall'articolo 27 della Legge 31 maggio 1975, n. 191 e dall'articolo 8 della Legge 24 dicembre 1986, n. 958.

Quando manca il requisito indicato al II alinea, il doppio cittadino può fruire della dispensa temporanea dal presentarsi alle armi, ai sensi dell'articolo 102 del citato D.P.R. e, qualora dopo il compimento dei 26° anno di età, continui a risiedere all'estero, della dispensa definitiva dal compiere la ferma di leva, ai sensi del precitato articolo 103 e successive modifiche. Detto beneficio si applica, ovviamente, anche a coloro che rimpatriscono dopo tale età.

3. Detenzione della cittadinanza straniera per nascita e acquisto o riacquisto della cittadinanza italiana

Tale situazione, unitamente al requisito della:

— residenza all'estero dalla nascita o ivi fissata da data anteriore all'acquisto o riacquisto della cittadinanza italiana, o da data posteriore ad esso con le modalità indicate al precedente punto 2., I alinea, purché in entrambi i casi l'espatrio sia avvenuto prima del compimento del 26° anno di età;

— prestazione del servizio militare effettivo nelle Forze Armate dell'altro Paese per un periodo non inferiore a sei mesi, effettuata dopo l'acquisto o riacquisto della cittadinanza italiana;

dà titolo alla dispensa di cui al precitato articolo 103 e successive modifiche.

Quando manca il requisito di cui al II alinea, il doppio cittadino può fruire della dispensa temporanea dal presentarsi alle armi ai sensi dell'articolo 102 del citato D.P.R. e, qualora dopo il compimento del 26° anno di età continui a risiedere all'estero, di quella definitiva dal compiere la ferma di leva ai sensi del precitato art. 103 e successive modifiche. Detto beneficio si applica, ovviamente, anche a coloro che rimpatriscono dopo tale età.

Si precisa che le dispense citate nel presente punto 3. e nel precedente

punto 2., spettano solo quanto l'acquisto o il riacquisto della cittadinanza italiana si sia verificato in data anteriore al compimento del 30° anno di età, ricadendosi altrimenti nella fattispecie descritta dal punto 1.

In qualsiasi caso non riconducibile ad alcuno di quelli sopra descritti, il doppio cittadino è tenuto a prestare la ferma di leva nelle Forze Armate italiane.